

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 701

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGONI, SALIZZONI, SCAGLIA, BERLOFFA, VICENTINI, FORLANI, MARTONI, ARMAROLI, MERENDA, CASTELLUCCI, DE' COCCI, ELKAN, TRUZZI, BIMA, AMADEI GIUSEPPE, AMODIO, PICCOLI, FRANZO, ALESSANDRINI, BOSISIO, RADI, TOROS, BIAGIONI, ZAPPA, ZUGNO, SARTI, VERONESI, BARTOLE, SABATINI, BIASUTTI, GALLI, PATRINI, GAGLIARDI, MATTARELLI GINO, COLLEONI, BIAGGI NULLO, CURTI AURELIO, SGARLATA, STELLA, GASCO, GIGLIA, BONATTI, CALVETTI, DI GIANNANTONIO, PINTUS, COLLESELLI, RUFFINI, GRAZIOSI, LATTANZIO, TANTALO, DELLA BRIOTTA, BERSANI, BELCI, PEDINI, GULLOTTI, GITTI, FORNALE, BUZZETTI, AGOSTA**

*Presentata il 31 ottobre 1963*

Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che abbiamo l'onore di proporvi tende a sollevare la professione di geometra da uno stato di profondo disagio, che ha avuto origine da alcune lacune dell'ordinamento professionale approvato con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, si è aggravato con lo sviluppo della tecnica e non solo danneggia i legittimi interessi della numerosa e benemerita categoria professionale ma si riflette negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori dell'industria e dell'agricoltura.

L'argomento induce alla considerazione del più ampio problema della crisi dell'intero complesso delle professioni tecniche nel nostro Paese e della necessità di affrontare la soluzione, sia per rispondere alla crescente richiesta di tecnici preparati alle nuove attività industriali, sia per adeguarsi alle pesanti esigenze della libera circolazione professionale nei paesi del M.E.C. Si dovrà ricercare maggiore aderenza della funzione professionale alle nuove esi-

genze economiche e sociali, si dovrà rivedere il rapporto fra le professioni alte, dei tecnici laureati, e le professioni medie, dei tecnici diplomati, in un quadro di elevazione delle prime e di maggiore valorizzazione delle seconde; e ciò comporterà il rinnovamento degli ordinamenti professionali e la riforma degli istituti di istruzione tecnica di ogni grado. Allo studio di questo complesso problema sono impegnati i Ministeri competenti; ma è da prevedere che l'auspicata soluzione globale, che fra l'altro presuppone un dialogo non ancora aperto fra le professioni interessate, non potrà essere rapida. Perciò il nuovo ordinamento della professione di geometra, nel quale potrebbero essere colmate le lamentate lacune, si farà molto attendere, data la necessità del coordinamento con le altre professioni tecniche.

Ma le condizioni di contrasto e di turbamento in cui oggi si svolge l'attività dei geometri, nell'incertezza del loro diritto professionale, sono di tale gravità da compromettere l'avvenire della loro utilissima professione e

da non consentire quindi ulteriori indugi ad un provvedimento che affronti gli aspetti più urgenti del problema.

1. — La lacuna più grave del vigente regolamento per la professione di geometra riguarda i limiti di competenza professionale nelle costruzioni edilizie.

Quando l'antica professione del perito agrimensore, in seguito alla riforma scolastica del 1924, si sdoppiò in quelle di perito agrario e di geometra, quest'ultima fu portata ad accentuare la sua attività nell'edilizia e venne ad interferire nel campo operativo dei tecnici laureati (ingegneri ed architetti), dando luogo fin da allora a conflitti di competenza. Con il regolamento professionale del 1929 si credette di definire la competenza edilizia dei geometri, limitandola alle « modeste costruzioni » (cfr. articolo 16 lettera *m* ed *n*) del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274); ma, ovviamente, tale concetto, che è relativo al tempo, ai luoghi e al progresso tecnico, anziché risolvere, confuse il problema ed acuì la contesa a danno della professione più debole, quella dei geometri, facilmente imputabili per abusivo esercizio ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

A centinaia infatti si susseguirono, nei decenni trascorsi, le cause dinanzi ai vari gradi della Magistratura, con decisioni variabili e spesso contraddittorie, dalle quali tuttavia emerge, con larga prevalenza, la interpretazione della modesta costruzione in base ad un criterio qualitativo, cioè relativo alle difficoltà tecniche della stessa e non al suo volume e tanto meno al costo. Questa interpretazione appare, invero, la più logica perché se è giusto che un professionista sia abilitato a fare ciò che la scuola gli ha insegnato, l'unico limite alla attività del geometra dovrà essere la qualità tecnica della costruzione, potendo un'opera di limitate dimensioni richiedere maggiore impegno tecnico di un'opera di grande cubatura o di alto prezzo.

Il criterio qualitativo porta il discorso sulla possibilità d'impiego delle strutture in cemento armato. Tali strutture, nelle espressioni più semplici ed elementari e a condizione che non implicino pericolo per l'incolumità pubblica, erano attribuite alla competenza del geometra dallo stesso regolamento professionale del 1929, quando cioè l'uso del cemento armato era agli inizi ed era riservato a pochi tecnici specializzati. Anche le norme sulle opere in conglomerato cementizio di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 229, tecnicamente superate ma ancora vigenti, benché siano

invocate dai tecnici laureati a sostegno di un assurdo monopolio professionale in materia, non escludono dalla competenza dei geometri — secondo molte sentenze della Magistratura e pareri di autorevoli giuristi — la progettazione ed esecuzione di strutture in cemento armato, se l'impiego di esse sia tale da non superare le cognizioni tecniche di cui dispongono i geometri.

A questo equo criterio si ispirarono i ministri dei lavori pubblici Gorla e Romita, ingegneri ambedue, i quali con circolari in data 6 maggio 1941 e 5 maggio 1955 rispettivamente, riconobbero la competenza dei geometri all'impiego, nelle modeste costruzioni civili e per limitate luci, di alcuni comuni e fondamentali elementi costruttivi in cemento armato (solai, architravi, pilastri, sbalzi per balconi).

Tutto ciò non essendo valso a comporre il dissidio fra i tecnici laureati e i tecnici diplomati, in quanto gli uni e gli altri insoddisfatti per opposti motivi dei limiti come sopra fissati, il Ministro della giustizia onorevole Gonella, con un suo decreto in data 26 luglio 1961, promosse l'ultimo e più importante tentativo di definizione dell'annosa vertenza, affidandone lo studio ad una Commissione formata in modo da conseguire nello stesso tempo un accertamento della preparazione tecnica dei geometri ed una transazione fra le categorie contendenti. Infatti la Commissione, presieduta da un alto magistrato, era composta da tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione fra i quali il rettore della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma, da tre rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici fra i quali il presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e da tre rappresentanti del Ministero della Giustizia nelle persone dei presidenti dei consigli nazionali professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. Le proposte conclusive della Commissione, presentate al Ministro della Giustizia e comunicate ai Consigli Nazionali delle professioni interessate, si compendiano nei seguenti punti:

a) costruzioni civili: fabbricati aventi un volume fuori terra non superiore a metri cubi 3.000 ad un'altezza non superiore a metri 10,50 (precedentemente un comitato ristretto espresso dalla Commissione e formato dai tecnici non rappresentanti le categorie, aveva proposto il volume di metri cubi 3.500 e l'altezza di metri 13,50);

b) strutture in conglomerato cementizio armato o miste in cemento armato e laterizi; strutture orizzontali (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a

metri 6, con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50);

c) norme transitorie: autorizzazione, per i geometri attualmente esercenti, i quali dimostrino di aver lodevolmente compiuto prestazioni eccedenti i nuovi limiti, a continuare in tali prestazioni. È noto e merita d'essere rilevato che, mentre i presidenti degli ordini degli ingegneri e degli architetti approvarono tutte le proposte conclusive della Commissione, il rappresentante dei geometri non accettò quelle riassuntive nei punti a) e b) ritenendole inadeguate.

Il valore di tali conclusioni, quantunque rifiutato dal mancato consenso delle parti, non sfuggì, nella passata legislatura, alle Commissioni Giustizia e Lavori pubblici della Camera, alle quali fin dal 1959 era stata assegnata, prima in sede referente e poi legislativa, la proposta di legge (n. 1510) d'iniziativa dei deputati Longoni ed altri, intesa a definire la stessa questione. Il testo di quella proposta, dopo approfondito esame, venne alla fine profondamente modificato e ridotto, sulla traccia delle proposte formulate dalla Commissione interministeriale, le quali, se furono lievemente migliorate a favore dei geometri nei limiti di competenza, risultarono in compenso mutilate per la soppressione della norma transitoria relativa al riconoscimento dei diritti acquisiti per prestazioni professionali eccedenti. La proposta di legge n. 1510 fu approvata dalle suddette Commissioni della Camera il 31 gennaio 1963 quasi all'unanimità (un solo voto contrario), ma non poté compiere il suo iter al Senato, per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

2. — Il presente progetto di legge, per quanto concerne la definizione dei limiti di competenza in edilizia, ripropone sostanzialmente nell'articolo 4, il testo approvato dalla Camera nella precedente legislatura. Unica modifica di rilievo riguarda il limite volumetrico degli edifici che si è ritenuto opportuno eliminare per aderire al criterio qualitativo di interpretazione della modesta costruzione; l'altezza, in quanto può implicare problemi statici e strutturali, è stata invece mantenuta nel limite massimo di quattro piani, oltre il cantinato. Infatti rimane l'enumerazione delle strutture in cemento armato: sono le stesse che la Commissione interministeriale aveva incluso nelle sue proposte, con l'aggiunta dei pilastri per strutture semplici, già ammessi con la stessa dizione nelle ricordate circolari del Ministero dei lavori pubblici, e delle strutture formate da elementi prefabbricati.

Per quanto attiene a queste strutture, il cui impiego va sempre più diffondendosi specie nella edilizia rurale, giova ricordare che la legge 20 dicembre 1947, n. 1516, concernente le norme per l'esecuzione e l'impiego delle strutture in cemento armato precompresso prodotte in serie, attribuisce alle ditte produttrici ogni responsabilità in ordine all'impiego e alla sicurezza delle stesse.

Nella nuova proposta di legge rimane confermata l'esclusione dalla competenza dei geometri delle ossature in cemento armato per edifici con oltre due piani, e pertanto ammessa la possibilità di impiegarle negli edifici fino a due piani.

A proposito di queste strutture è da tener presente che, oltre ad essere assai limitate in altezza, esse si riferiscono ai fabbricati di abitazione e perciò sono soggette ai normali carichi, e che comunque le luci fra i pilastri non possono superare il massimo di metri 6 previsto per le travi.

Che si possa entro questi limiti consentire ai geometri l'impiego delle ossature o ingabbiature in cemento armato, risulta dall'autorevole testimonianza del professor ingegner Riccardo Morandi, un luminaire dell'ingegneria italiana. Egli, rispondendo ad un questionario nel quale, fra l'altro, si chiedeva se si ritenesse giusto imporre limiti quantitativi o qualitativi alle opere dei geometri, così si esprimeva nel notiziario dell'Ordine degli ingegneri di Roma (n. 52-53 del 1962 pag. 38): « Ritengo giusto imporre limiti relativi alla qualità delle opere; ad esempio, per quanto si riferisce alla progettazione strutturale, permetterla senz'altro per solai isolati semplicemente appoggianti e per ingabbiature di edifici per civile abitazione di tipo normale (potrebbe considerarsi normale quella struttura in cui le modeste dimensioni delle sue varie membrature consigliassero di prescindere dall'esame del suo comportamento elastico e si potessero calcolare con ipotesi semplificative uniche: la nota ipotesi del semincastro) ».

La scuola fornisce al geometra una preparazione sufficiente a consentire la progettazione di strutture in cemento armato del tipo indicato nell'articolo 4, il cui calcolo si limita a poche nozioni di scienza delle costruzioni, che il geometra conosce nella parte formale e concettuale. Con la creazione del geometra, distinto dal perito agrario, venne introdotto nei programmi scolastici lo studio del cemento armato: una notevole trattazione della materia si riscontra nel libro di testo allora più diffuso (ingegner C. Levi: *Trattato di costruzioni*, volume I, pagine 210 e seguenti, 336 e se-

guenti). Che tale studio non fosse imposto per fare del geometra soltanto l'aiutante dell'ingegnere, come l'infermiere del medico, risulta chiaro anche dal fatto che i temi assegnati negli esami di Stato per il conseguimento del diploma, richiedevano talora impegnativi progetti di costruzioni in cemento armato, come ad esempio il seguente, assegnato nell'ottobre dell'anno 1928: « progetto di un solaio in cemento armato, per la copertura di un ambiente rettangolare di metri 12 per 18, con soletta e nervature, capace di sopportare il carico utile di chilogrammi 300 per metro quadrato. Si disegnano i principali particolari della struttura della soletta e delle nervature ».

I nuovi programmi ufficiali d'insegnamento, andati in applicazione dall'anno scolastico 1961-62, hanno notevolmente esteso lo studio del cemento armato, tanto che su di esso si insiste nei tre ultimi anni dell'Istituto tecnico. Infatti nella terza classe, occupata soltanto nello studio della resistenza dei materiali, si trattano, fra l'altro, le tensioni interne, l'equilibrio elastico, l'equilibrio elasto-plastico, la teoria statica elementare del cemento armato ed il cemento armato precompresso; nella quarta classe, dedicata alle strutture di fabbrica, si illustra l'impiego del cemento armato nelle ossature degli edifici, nonché i solai e le volte in cemento armato, in cemento armate e laterizio e laterizio armato; nella quinta classe, trattando delle costruzioni stradali, si ritorna allo studio del cemento armato nei ponti e ponticelli.

Che si tratti di uno studio non limitato alle descrizioni delle strutture ma approfondito al loro comportamento elastico, appare chiaro dalla durata, dalle disposizioni che accompagnano programmi e dallo sviluppo dato alla materia nei trattati di costruzioni adottati come testi negli Istituti tecnici (vedasi Corsetti, Ormea, Pucciano, ecc.). Solo un insegnamento irresponsabile potrebbe tradire la finalità dei programmi ufficiali, che è quella di fornire ai geometri la preparazione tecnica necessaria per un'autonoma attività professionale nel campo dell'edilizia.

D'altronde, voler sottrarre la progettazione e la esecuzione di qualsiasi tipo di ossatura in cemento armato alla attività dei geometri, significherebbe inibire a questa categoria ogni possibilità di lavoro nel campo delle costruzioni edili, in quantoché non vi è oggi fabbricato civile che non comporti strutture in conglomerato cementizio armato. Vi sono, è vero, strutture che richiedono calcoli e cognizioni di alta tecnica, come piastre, telai, ponti a grande luce, volte sottili, coperture nerva-

te, ecc.; ma vi sono anche strutture molto semplici, alla cui determinazione si arriva con formule ridotte oggi, dalla prassi comune, a pochi calcoli elementari. L'uso di questi calcoli, che per la loro semplicità di applicazione si riducono allo svolgimento di operazioni di aritmetica elementare, non nobilitano certo la professione degli ingegneri: è quindi opportuno che essi vengano affidati anche ai geometri, i quali sono in grado d'impostarli e d'eseguirli.

La tecnica segue il suo corso: il cemento armato, che al suo sorgere presentava molte incertezze ed era riservato a pochi tecnici specializzati, ha oggi conquistato tutto il campo dell'edilizia, raggiungendo nelle comuni costruzioni quasi uno stato di standardizzazione, in cui si può dire che sono note le sezioni delle travi e dei pilastri da adottare nei vari casi, a seconda delle luci e dei carichi.

Non esistono dunque ragioni tecniche, perché vengano mantenute per i geometri le restrizioni del passato. Ciò che nell'articolo 4 si riconosce alla competenza dei geometri non costituisce, come voci non disinteressate vorrebbero far credere, una pericolosa concessione o un ingiustificato allargamento di competenze, bensì una doverosa definizione del concetto di modesta costruzione, adeguato all'attuale grado di sviluppo della tecnica e alla preparazione dei geometri.

3. — Una breve illustrazione è necessaria per gli altri quattro articoli della proposta di legge. Essi rispondono ad esigenze di minor rilievo e riguardano il tirocinio professionale (articoli 1 e 2), il riconoscimento in via transitoria delle maggiori competenze acquisite (articolo 5) e l'elenco speciale per i geometri dipendenti pubblici (articolo 3). Le prime due esigenze sono da porsi in relazione alla definizione della competenza professionale nelle costruzioni edilizie, in quanto i limiti costituenti possono presentarsi eccessivamente impegnativi per i giovani appena diplomati e sprovvisti di pratica professionale ed invece insufficienti per quei professionisti più anziani e capaci che, durante la lunga incertezza del diritto, hanno normalmente e lodevolmente operato eccedendo i limiti stessi.

Per i giovani geometri, aspiranti all'esercizio della libera professione, si ravvisa la necessità di un periodo di tirocinio professionale di almeno due anni, da compiersi sotto la vigilanza del Collegio presso lo studio di un geometra libero esercente con anzianità professionale di almeno dieci anni, e da concludersi con un esame di pratica professionale

avanti ad una commissione istituita presso ogni Corte di appello. Il superamento di tale esame si aggiunge alle condizioni necessarie per l'iscrizione dell'albo, cioè per l'esercizio della libera professione, consentita solo agli iscritti. Così facendo, nulla si toglie al carattere abilitante del titolo di studio, ma soltanto si accentua una distinzione, già in atto, fra esercizio professionale libero ed esercizio subordinato, dotando il primo di garanzie più adeguate alle maggiori responsabilità che comporta.

L'istituzione del tirocinio professionale per i geometri, in analogia a quanto da oltre mezzo secolo è in atto per i ragionieri, avrà inoltre l'effetto di portare il giovane diplomato alla maggiore età, prima che possa intraprendere la libera professione.

In un solo caso è stata prevista la dispensa dal tirocinio e dal relativo esame e si riferisce al dipendente da pubblica amministrazione che, interrotto il rapporto d'impiego dopo almeno cinque anni di servizio in qualità di geometra, intenda dedicarsi alla libera professione: è ovvio che l'esame di concorso e le funzioni svolte possono essere ritenute equivalenti al tirocinio.

L'istituzione del tirocinio, esistente per i geometri nella maggior parte dei Paesi, adeguerebbe anche il nostro ad un voto recentemente espresso dalla Federazione internazionale dei geometri per la sua estensione a tutte le Nazioni.

A favore dei geometri che, prima della attuale definizione dei limiti di competenza professionale, hanno compiuto per almeno dieci anni prestazioni eccedenti i limiti stessi, l'articolo 5 della proposta prevede l'autorizzazione a continuare in tali prestazioni, salvo accertamento del diritto da parte di una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia. La norma ha carattere transitorio ed il riconoscimento del diritto, sulla base di particolareggiata documentazione, deve essere richiesto dall'interessato entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento proposto è motivato anzitutto dal fatto che l'articolo 21 del vigente regolamento professionale, recante analoga disposizione, non venne mai applicato. Infatti le commissioni previste nel regolamento di attuazione approvato con regio decreto 16 aprile 1936, n. 1174, non furono mai nominate dai Prefetti e perciò molti professionisti, benché investiti del diritto di cui al citato articolo 21, non poterono beneficiarne perché impediti ad ottenerne il concreto riconoscimento.

Un altro motivo, lo stesso che ispirò a suo tempo la precedente disposizione, consiste nel fatto che i geometri più capaci che in passato operarono lodevolmente e senza alcuna contestazione, al di sopra dei limiti che ora si definiscono e che prima erano inesistenti o incerti, agirono lecitamente, nella incertezza del diritto; ed ora non possono essere danneggiati privandoli delle loro maggiori funzioni, se per queste risulta accertata la loro idoneità. Ciò anche in omaggio ad un principio giuridico vigente in materia di lavoro, secondo cui non si può togliere ciò che è stato lecitamente acquisito.

Le modifiche del regolamento professionale sopra illustrate, hanno offerto l'occasione di proporre, infine, una aggiunta all'articolo 7 del medesimo, concernente i geometri dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Fermo restando per essi il divieto, sancito dagli ordinamenti delle amministrazioni stesse, di libero esercizio professionale e quindi d'iscrizione nell'albo, essi potranno, a loro richiesta, essere iscritti in un elenco speciale da tenersi dai Collegi. La disposizione è già in atto negli ordinamenti professionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti ed è introdotta nel progetto di altri ordinamenti professionali (periti agrari, periti industriali) che sono allo studio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Essa ha soprattutto lo scopo di consentire una limitata ma utile partecipazione degli impiegati alla vita dei Collegi. Così, mentre gli impiegati potranno beneficiare di una più efficace tutela della loro qualifica professionale, i Collegi, potenziando la loro forma rappresentativa, potranno meglio perseguire i propri fini di elevazione della categoria.

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Assicurare la sopravvivenza di una antica professione, qual'è quella dei geometri, a beneficio della vasta collettività di piccoli e medi operatori economici a cui serve, restituire tranquillità e dignità di lavoro nella certezza del proprio diritto professionale ad una importante categoria di tecnici che tante benemerienze ha acquisito di fronte al Paese specialmente nei suoi periodi più calamitosi, dirimere una vecchia e deprimente contesa fra professioni affini che non trova riscontro in alcun altro paese: questi gli obiettivi del proposto provvedimento legislativo.

Ricordando l'unanime approvazione che tali finalità riscossero in questo ramo del Parlamento nella passata legislatura, ci onoriamo richiedere sulle stesse il vostro consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

All'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) aver superato, successivamente al conseguimento del diploma e dopo un tirocinio da compiersi durante almeno due anni presso un geometra libero professionista, regolarmente iscritto ad un Collegio da almeno dieci anni, l'esame di pratica professionale avanti una commissione istituita presso ciascuna Corte di appello e da convocarsi ogni anno dal Ministero di grazia e giustizia ».

### ART. 2.

La disciplina del tirocinio, la composizione della commissione, le materie e le modalità dell'esame di pratica professionale di cui al precedente articolo 1, sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dei geometri.

I geometri tirocinanti sono iscritti in un registro speciale, che è tenuto dal Collegio dei Geometri, e sono sottoposti al potere disciplinare del Collegio stesso.

Possono essere iscritti nell'albo senza esame di pratica professionale i geometri diplomati, i quali, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere *a*, *b*, e *c* dell'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, abbiano per almeno cinque anni svolto funzioni proprie del geometra alle dipendenze dello Stato o di altra pubblica amministrazione e abbiano interrotto il rapporto di impiego.

Le spese per il funzionamento delle commissioni istituite presso le Corti di appello saranno a carico dei Collegi provinciali o circondariali dei geometri, compresi nella circoscrizione di ciascuna Corte di appello, in proporzione al numero dei rispettivi iscritti.

I Collegi provinciali e circondariali dei geometri sono autorizzati ad applicare una tassa di esame di pratica professionale a carico degli interessati, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento delle Commissioni d'esame.

### ART. 3.

All'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono aggiunti i seguenti commi:

I geometri impiegati dello Stato o di altra pubblica Amministrazione, ai quali, secondo

gli ordinauenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, dopo due anni di dipendenza dalla pubblica amministrazione con funzioni proprie di geometra, sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

L'iscrizione nell'elenco speciale dà diritto alla partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie del Collegio, esclusa soltanto l'assemblea per la elezione del consiglio del Collegio.

Si applicano all'elenco speciale le disposizioni relative alla tenuta dell'albo, alle iscrizioni, ai trasferimenti ed ai casi di sospensione, radiazione e cancellazione.

#### ART. 4.

Le norme di cui alle lettere *m)* ed *n)* dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Formano oggetto della competenza professionale del geometra in materia di costruzioni civili, il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo di edifici privati e pubblici che non comprendano più di quattro piani oltre il cantinato.

Nelle predette costruzioni, nonché in quelle di cui alla lettera *l)* dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è consentito ai geometri l'impiego di strutture orizzontali di conglomerato cementizio armato o miste in cemento armato e laterizi (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a metri 6 con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50, i pilastri in conglomerato cementizio armato per strutture semplici, le strutture formate da elementi prefabbricati, brevettati e precalcolati.

Sono escluse dalla competenza professionale dei geometri le intelaiature di cemento armato costituenti l'ossatura di edifici con oltre due piani e con altezza superiore a metri 8 misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda, o al piano di calpestio del terrazzo di copertura.

#### ART. 5.

I geometri diplomati, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano lodevolmente compiuto per almeno dieci anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'articolo 4, sono autorizzati a continuare in tali prestazioni.

Essi saranno tenuti tuttavia, per conseguire il definitivo accertamento di tale diritto, a presentare al Ministero di grazia e giustizia un'apposita domanda entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda dovrà essere corredata con titoli e documenti particolareggiati, nonché del parere del Collegio dei geometri.

Per la valutazione di tali domande è costituita una Commissione, nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta da un magistrato di grado non inferiore al 4° che la presiede, da un ingegnere e da un architetto designati in numero doppio dai rispettivi Consigli nazionali degli ordini e da due geometri pure designati in numero doppio dal Consiglio nazionale dei geometri.

La commissione, sulla base della documentazione esibita, determina se ed in quali misure il geometra abbia diritto a svolgere prestazioni che eccedano i limiti di cui all'articolo 4 della presente legge.

Le pronuncie della commissione sono definitive e devono essere adottate entro un anno dalla presentazione delle domande. Le pronuncie stesse, a cura del Ministero di grazia e giustizia, vengono notificate agli interessati e comunicate ai Collegi competenti che dovranno annotarle negli albi professionali.

I ricorsi contro le pronuncie della commissione sono attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio di Stato, che decide pronunciando anche nel merito.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei geometri richiedenti l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.